

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1219)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1970 (V. Stampato n. 2335)*

**presentato dal Ministro della Sanità**

**(RIPAMONTI)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**(CARON)**

**col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO EMILIO)**

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(SEDATI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 maggio 1970*

Norme per l'integrazione dell'indennità a favore dei proprietari dei suini abbattuti e distrutti nel 1967 per peste suina africana e per la concessione di un indennizzo per i suini abbattuti e distrutti, nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968 per peste suina classica

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei limiti della complessiva somma di lire un miliardo e novecento milioni sono concesse a favore degli allevatori le provvidenze di cui ai successivi articoli.

## Art. 2.

Agli allevatori, singoli o associati, in cooperativa, in consorzio o in altre forme, che nell'anno 1967 abbattono, ai sensi della legge 24 febbraio 1965, n. 108, e del decreto ministeriale 20 luglio 1965, i suini infetti, sospetti di infezione o di contaminazione di peste suina africana e beneficiarono dell'indennità di abbattimento prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 514, viene corrisposta una integrazione delle indennità già erogate, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 1, commi terzo e quarto, della legge 23 gennaio 1968, n. 34.

## Art. 3.

Agli allevatori, singoli o associati, in cooperativa, in consorzio o in altre forme, che nel periodo 20 marzo 1967 - 25 aprile 1968 abbattono e distrussero suini infetti o sospetti infetti di peste suina classica viene corrisposta una indennità forfettaria non superiore a lire ventimila a suino abbattuto e distrutto.

Gli allevatori interessati al fine di ottenere l'indennità forfettaria prevista nel presente articolo devono inoltrare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda al veterinario provinciale competente per territorio con allegata dichiarazione del sindaco del comune ove sono stati abbattuti i suini, attestante il numero dei suini che nel periodo 20 marzo 1967 - 25 aprile 1968 furono abbattuti e distrutti, a seguito di provvedimento dell'autorità competente, in quanto infetti o sospetti infetti di peste classica. I documenti sopra indicati sono esenti dalla tassa di bollo.

I veterinari provinciali competenti, sulla base della documentazione presentata dagli allevatori interessati, richiederanno al Ministero della sanità l'accreditamento dei fondi occorrenti per la liquidazione dell'indennità forfettaria di cui al presente articolo.

## Art. 4.

I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le integrazioni delle indennità di abbattimento previste dall'articolo 2 con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro della sanità potrà emettere senza limiti di importo in deroga al disposto dell'articolo 56 del regio decreto 18 settembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

## Art. 5.

La somma di cui al precedente articolo 1 sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della sanità e alla relativa spesa si farà fronte con prelevamento di corrispondente importo dal conto corrente di tesoreria denominato: « Governo italiano — Ministero del tesoro — Concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia — Sezione orientamento —, per la riparazione dei danni causati in Italia dalla peste suina africana del 1967 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.